



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2012, proposto da:
Luigi Perinasso, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Vittorio Moretto,
Federica Baglio, con domicilio eletto presso Federica Baglio in Mestre-Ve, via S.
Fapanni, 22;

contro

Comune di Resana;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Pietro Perinasso, rappresentato e difeso dagli avv. Lisa Roncato, Marco Roncato,
con domicilio eletto presso Lisa Roncato in Mestre - Ve, via Torre Belfredo;

per l'annullamento

del provvedimento 28.2.2012 n. 2240 di dichiarazione di inefficacia da parte del
Comune di Resana al sig. Perinasso Luigi ai sensi degli artt. 23 e 27 del d.p.r.
6.6.2001 n. 380 e successive modifiche a non realizzare l'intervento previsto con
denuncia di inizio attività depositata in data 29.6.2011 al prot. 7643.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Perinasso Luigi, in data 29 giugno 2011, depositava presso il Comune di Resana, una denuncia di inizio attività per la chiusura di tre porte interne, due poste al piano terra e una al piano primo in relazione all'immobile di sua proprietà sito nello stesso Comune e in Via Brentanella, n. 34.

L'Amministrazione, prendendo atto che i lavori di chiusura delle porte insistevano su una porzione di immobile in comproprietà tra ricorrente ed odierno interveniente, invitava, con nota del 15/07/2011, il Sig. Perinasso Pietro a presentare proprie osservazioni.

Con successiva nota del 25/07/2011 l'Amministrazione resistente rilevava come la documentazione acquisita risultasse mancante dell'autorizzazione del comproprietario dell'immobile Sig. Perinasso Pietro.

Con la stessa nota il Comune comunicava l'inefficacia della DIA, diffidando il progettista a revocare in autotutela la DIA.

In data 26/07/2011 lo stesso Sig. Perinasso Pietro invitata l'Amministrazione a non dar corso all'autorizzazione richiesta.

L'attuale ricorrente presentava, in data 07/11/2011 un primo ricorso affinché sospendesse il provvedimento di diffida notificato al Sig. Perinasso Luigi, ricorso che il TAR Veneto dichiarava inammissibile in considerazione dell'inesistenza della notifica all'Amministrazione interessata.

Con comunicazione del 18/2/2012 (Prot. nr. 1558) il ricorrente reiterava la precedente richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di cui alla DIA del 29/6/2011 (Prot. 7643), DIA che prevedeva ancora la "chiusura di n. 3 porte su fabbricato agricolo".

Con provvedimento del 28/2/2012 (Prot. 2240) l'Amministrazione resistente, preso atto come in data 30/9/2011 il progettista incaricato dal ricorrente avesse provveduto a revocare la DIA in oggetto - e che, nel contempo, il ricorrente stesso non aveva ottenuto dal comproprietario l'autorizzazione all'effettuazione dei lavori su parti comuni - comunicava, l'inefficacia della DIA presentata il 29/6/2011.

Detto ultimo provvedimento veniva impugnato con il presente ricorso.

Nel corso del giudizio si costituiva, con intervento ad opponendum, il Sig. Perinasso Pietro, in quanto comproprietario dell'immobile sul quale incidono le opere oggetto di DIA, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto privo della notifica al controinteressato.

All'udienza del 06 Giugno 2012, uditi i procuratori delle parti, e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato in violazione di quanto previsto dall'art. 41 del codice del processo.

Si deve, infatti, rilevare come il ricorso promosso dal sig. Perinasso Luigi sia stato notificato unicamente all'Amministrazione comunale, non anche al controinteressato Perinasso Pietro, titolare di un interesse rilevante e contrapposto rispetto a quello di Perinasso Luigi. E' del tutto evidente come l'attuale interveniente risulterebbe leso dal perfezionamento della D.I.A., in quanto comproprietario delle tre porte che il ricorrente pretenderebbe di chiudere.

Sul punto va rilevato come non sia possibile ritenere che la costituzione "ad opponendum", posta in essere dal Sig. Perinasso Pietro abbia sanato il difetto di

contraddittorio e, ciò, in mancanza di una notifica al soggetto contro interessato. Secondo l'orientamento prevalente “...la comparizione del controinteressato non evocato in giudizio sana unicamente l'eventuale irregolarità di una notifica che sia stata effettuata e possa quindi dirsi esistente, non potendo invece produrre alcun effetto sanante nei casi in cui la notifica stessa difetti in radice ed in toto ed il controinteressato sia intervenuto al dichiarato fine di eccepire l'inammissibilità del ricorso per tale causale” (TAR Piemonte Torino, Sez. I, 27 settembre 2009, n. 2085).

Analogamente ulteriori pronunce hanno sancito l'impossibilità di ricorrere all'effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, tutte le volte che la notificazione sia stata totalmente omessa, e l'intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione; al contrario, ove l'intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell'opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio comunque costituito ed essendo quindi stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa” (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 10/05/2011, n. 404).

Nel caso sottoposto a questo Collegio la costituzione del controinteressato è avvenuta ben oltre la scadenza del termine per l'impugnazione del provvedimento. Il ricorso va pertanto rigettato e dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato in violazione di quanto previsto dall'art. 41 del codice del processo.

I rilievi pregiudiziali così rilevati consentono di prescindere dall'esame nel merito dei motivi addotti dalla parte ricorrente.

La complessità delle questioni giuridiche affrontate consente di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per mancata notifica al controinteressato in violazione di quanto previsto dall'art. 41 del codice del processo.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)